



COMUNE di TAGGIA

Provincia di IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 63
del 14/03/2019

OGGETTO:

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - TARIFFE E ALIQUOTE PER SERVIZI E TRIBUTI
- CONFERMA - PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI**

L'anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di marzo nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocata dal Presidente per le ore 15:15, si è riunita la Giunta Comunale.

Alle ore 15:15 il Presidente apre i lavori e richiede al Dott. **Dr. Francesco CITINO ZUCCO**-SEGRETARIO, intervenuto a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l'effettuazione dell'appello che dà le seguenti risultanze:

Cognome e Nome	Presente
MARIO Dott. CONIO - Sindaco	Sì
CHIARA Avv. CERRI - Vice Sindaco	Sì
BARBARA DUMARTE - Assessore	Sì
ESPEDITO Rag. LONGOBARDI - Assessore	Sì
FEDELE CAVA - Assessore	Sì
MAURIZIO Rag. NEGRONI - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 6
	Totale Assenti: 0

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARIO Dott. CONIO - **Sindaco** a norma di statuto *assume la presidenza e dichiara aperta la seduta* per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

LA GIUNTA COMUNALE

RISCONTRATO il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 che all'art. 172, comma 1, lett. c) stabilisce l'obbligo di allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

CONSIDERATO di dover accludere al documento contabile, quali allegati, gli atti di determinazione di aliquote e tariffe appositamente adottati per l'esercizio 2019;

RITENUTO di poter effettuare con il presente atto la ricognizione di tariffe e aliquote d'imposta determinate negli anni scorsi e attualmente vigenti, al fine della loro riconferma per l'applicazione nel corrente esercizio 2019;

RICHIAMATI i seguenti precedenti atti:

Tributi

- ☞ Deliberazione della Giunta Comunale n° 28 del 03/02/2006, "Aumento tariffe T.O.S.A.P.";
- ☞ Deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 31/10/2012, "U.O. Tributi – Variazione aliquota addizionale comunale I.R.Pe.F. e approvazione relativo regolamento";
- ☞ Deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 21/05/2014, "Servizio Tributi: Approvazione aliquote ed esenzioni/detrazioni per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) – Anno 2014";
- ☞ Deliberazione della Giunta Comunale n° 290 del 30/09/2014, "U.O. Tributi – Proposta al Consiglio Comunale di conferma delle aliquote IMU per l'anno 2014";
- ☞ Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 16/03/2017, "U.O. Tributi – Modifica Regolamento IUC";
- ☞ Deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 30/03/2017, "U.O. Tributi – Riduzione compostaggio utenze non domestiche";
- ☞ Deliberazione della Giunta Comunale n° 7 del 17/01/2019, "Approvazione tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni per l'anno di imposta 2019";
- ☞ Deliberazione del Consiglio Comunale n° 08 del 07/03/2019, "Approvazione piano finanziario, tariffe e rate TARI anno 2019";

Servizi

- ☞ Deliberazione della Giunta Comunale n° 115 del 20/05/2010, "Servizi Cimiteriali: diritti cimiteriali in caso di dispersione e/o affidamento ceneri";
- ☞ Deliberazione della Giunta Comunale n° 42 del 23/02/2012, "Servizio di rimozione e custodia veicoli – Determinazione tariffe ed affidamento incarico a ditta "Autoriparazioni Luciano s.n.c."";
- ☞ Deliberazione della Giunta Comunale n° 267 del 03/09/2013, "Servizi socio educativi /1ª infanzia – Aggiornamento tariffe nido d'infanzia "Girotondo" – Determinazioni";
- ☞ Deliberazione della Giunta Comunale n° 283 del 12/09/2013, "Servizi socio educativi – Servizio mensa scolastica – Ammissione al servizio e adeguamento retta – Determinazioni";
- ☞ Deliberazione della Giunta Comunale n° 347 del 31/10/2013, "Servizi socio educativi/1ª infanzia – Modifica sistema di contribuzione delle famiglie al servizio di mensa scolastica – Determinazione fasce di reddito e tariffe per l'anno scolastico 2013/2014 - Gennaio 2014";

- ☞ Deliberazione della Giunta Comunale n° 291 del 30/09/2014, “Determinazione diritti di segreteria, d'istruttoria e di ricerca relativi a procedimenti amministrativi – Spese di riproduzione di copie – Atti e documenti – Rimborso dei costi per il rilascio – Atto di indirizzo”;
- ☞ Deliberazione della Giunta Comunale n° 176 del 28/05/2015, “U.O. Servizi alla persona – Determinazione tariffe, rimborsi, quote di iscrizione ai servizi sociali, servizi minori e di ATS – esercizio 2015”;
- ☞ Deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 14/07/2015 “Regolamento di organizzazione e funzionamento dello sportello unico per le attività produttive – S.U.A.P.”;
- ☞ Deliberazione della Giunta Comunale n° 106 del 10/05/2016, “U.O. Patrimonio Demanio - Spiagge libere attrezzate "Bagni comunali" e "Bagni Ruffini" - Affidamento gestione tecnica - Durata triennale - Determinazione delle tariffe massime per il noleggio attrezzature - Atto di indirizzo”;
- ☞ Deliberazione della Giunta Comunale n° 30 del 1°02/2018, “Approdo turistico Darsena – Adeguamento tariffe per l’anno 2018”;
- ☞ Deliberazione della Giunta Comunale n° 206 del 06/07/2018, “Utilizzo in concessione di Villa Curlo e Anfiteatro del Castello – Determinazione tariffe”;
- ☞ Deliberazione della Giunta Comunale n° 274 del 06/09/2018, “Servizio Mensa Scolastica – Riconoscimento tariffa agevolata per ammissione minori soggetti a provvedimenti del Tribunale dei Minorenni – Casa di Accoglienza ‘Miracolo della Vita’ di Taggia”;
- ☞ Deliberazione della Giunta Comunale n° 285 del 13/09/2018, “Servizio Mensa Scolastica A.S. 2018/2019 – Agevolazione tariffa a favore dei minori affidati al Comune di Taggia dal Tribunale per i Minorenni di Genova – Determinazioni”;
- ☞ Deliberazione della Giunta Comunale n° 315 del 15/11/2018, “Cimitero Comunale – Progetto per la realizzazione di n° 188 loculi nuovi, istituzione nuove tariffe e indirizzi all’ufficio per emissione bando assegnazione”.

PREMESSO che il Ministero dell'Interno, con decreto 31/12/1983, ha individuato le categorie di servizi pubblici a domanda individuale, il cui costo complessivo di gestione deve essere coperto, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28/12/1989, n° 415, con proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%;

RAMMENTATO che, secondo il disposto dell'art. 243, comma 2, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, la norma di copertura minima obbligatoria del 36% per i servizi a domanda individuale si applica solo agli enti da considerarsi in situazione strutturalmente deficitaria, condizione mai verificatasi per il Comune di Taggia;

CONSIDERATO che questa Civica Amministrazione gestisce, in oggi, i seguenti servizi a domanda individuale:

- Asilo Nido
- Refezione scolastica
- Approdo turistico (darsena e porto canale);

VERIFICATO che gli importi da iscrivere nel bilancio del corrente esercizio e le previsioni di entrata e di spesa risultano come segue:

1) Servizio Asilo Nido

Spese di Personale:	oneri diretti	€ 180.716,00
	oneri riflessi	€ 50.473,00
	straordinario e missioni	€ 350,00

	IRAP	€	0,00	€	231.539,00
Spese per Beni e Servizi:				€	84.274,00
Spese di Investimento:				€	1.000,00
			totale spese:	€	316.813,00
Entrate da trasferimenti:				€	13.000,00
Entrate da tariffe:				€	47.000,00
			totale entrate:	€	60.000,00
Percentuale di copertura:					18,94%

Secondo il disposto dell'art. 243, comma 2°, lett. a), del T.U.E.L. (D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000), le spese sostenute per la gestione degli asili nido sono conteggiate per il 50%: così facendo, la percentuale di copertura diventa pari al:

37,88%

2) Servizio Refezione scolastica

Spese di Personale:	oneri diretti	€	0,00		
	oneri riflessi	€	0,00		
	straordinario e missioni	€	0,00		
	IRAP	€	0,00	€	0,00
Spese per Beni e Servizi:				€	580.300,00
Spese di Investimento:				€	5.500,00
			totale spese:	€	585.800,00
Entrate da trasferimenti:				€	38.600,00
Entrate da tariffe:				€	377.000,00
			totale entrate:	€	415.600,00
Percentuale di copertura:					70,95%

3) Servizio Approdo turistico (darsena e porto canale)

Spese di Personale:	trascurabili				
Spese per Beni e Servizi:				€	35.000,00
Spese per Canoni demaniali marittimi:				€	41.000,00
Spese per Interessi e Imposte e Tasse				€	9.575,00
Spese di Investimento:				€	80.000,00
			totale spese:	€	165.575,00
Entrate da tariffe:				€	136.000,00
			totale entrate:	€	136.000,00
Percentuale di copertura:					82,14%

Con deliberazione CC n° 10 del 03/03/2017 è stato abrogato il vincolo dell'utilizzo dei proventi dell'approdo turistico per interventi funzionali allo stesso.

CALCOLATO che, sempre relativamente allo stesso esercizio, le complessive previsioni di entrata e di spesa comportano una percentuale di copertura dei costi di tutti e tre i servizi così come segue:

Totale entrate:	€	611.600,00
Totale spese:	€	<u>1.068.188,00</u>

Percentuale di copertura: 57,26%

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTA la bozza del bilancio preventivo per il corrente triennio 2019/2021, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n° 46 del 28/02/2019;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento sull'ordinamento uffici e servizi, in quanto assente dal servizio il Responsabile del Settore Economico/Finanziario (II Settore);

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal rispettivo Responsabile del Servizio Ragioneria/Economato (II Settore/II Servizio);

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, espressi a norma di legge,

DELIBERA

di dare atto che il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, all'art. 172, comma 1, lett. e), stabilisce l'obbligo di allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

di riconfermare per l'applicazione nell'esercizio 2019 ogni tariffa, aliquota d'imposta, detrazione e limite di reddito per i tributi e i servizi locali, determinati negli anni scorsi e attualmente vigenti;

di confermare, altresì, le tariffe, aliquote d'imposta, detrazioni e limiti di reddito definiti negli atti allegati, che si dichiarano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e precisamente:

Tributi

- ☞ Deliberazione della Giunta Comunale n° 7 del 17/01/2019, "Approvazione tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni per l'anno di imposta 2019";
- ☞ Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 07/03/2019, "Approvazione piano finanziario, tariffe e rate TARI anno 2019";

Servizi

- ☞ Deliberazione della Giunta Comunale n° 206 del 06/07/2018, "Utilizzo in concessione di Villa Curlo e Anfiteatro del Castello – Determinazione tariffe";

- ☞ Deliberazione della Giunta Comunale n° 274 del 06/09/2018, “Servizio Mensa Scolastica – Riconoscimento tariffa agevolata per ammissione minori soggetti a provvedimenti del Tribunale dei Minorenni – Casa di Accoglienza ‘Miracolo della Vita’ di Taggia”;
- ☞ Deliberazione della Giunta Comunale n° 285 del 13/09/2018, “Servizio Mensa Scolastica A.S. 2018/2019 – Agevolazione tariffa a favore dei minori affidati al Comune di Taggia dal Tribunale per i Minorenni di Genova – Determinazioni”;
- ☞ Deliberazione della Giunta Comunale n° 315 del 15/11/2018, “Cimitero Comunale – Progetto per la realizzazione di n° 188 loculi nuovi, istituzione nuove tariffe e indirizzi all’ufficio per emissione bando assegnazione”.

di confermare, per l'esercizio 2019, le tariffe dei servizi a domanda individuale gestiti dalle strutture comunali, così come stabiliti con le deliberazioni richiamate in premessa;

di dichiarare che, sulla base delle previsioni di entrata e di spesa relative ai predetti servizi inserite nel bilancio preventivo, le relative percentuali di copertura dei costi saranno per il 2018 le seguenti:

Servizio Asilo Nido:	18,94% (37,88%)
Servizio Refezione scolastica:	70,95%
Servizio Approdo Turistico (darsena):	82,14%,

dando origine ad una percentuale complessiva di copertura pari al 57,26%;

di comunicare l'adozione della presente ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

– **con successiva unanime votazione**, stante l’urgenza della sessione consiliare per l'approvazione del bilancio preventivo 2019/2021,

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del richiamato D.Lgs. n° 267/2000, al fine di rispettare i termini di adozione del bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MARIO Dott. CONIO

Il Segretario Generale
Dr. Francesco CITINO ZUCCO

firmato digitalmente



COMUNE di TAGGIA

Provincia di IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 206
del 06/07/2018

OGGETTO:

UTILIZZO IN CONCESSIONE DI VILLA CURLO E ANFITEATRO DEL CASTELLO - DETERMINAZIONE TARIFFE

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di luglio nella sala delle adunanza consiliari, regolarmente convocata dal Presidente per le ore 10:30, si è riunita la Giunta Comunale.

Alle ore 10:30 il Presidente apre i lavori e richiede al Dott. **CANTARO Dr. CARMELO-SEGRETARIO GENERALE**, intervenuto a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l'effettuazione dell'appello che dà le seguenti risultanze:

Cognome e Nome	Presente
MARIO Dott. CONIO - Sindaco	Sì
CHIARA Avv. CERRI - Vice Sindaco	No
BARBARA DUMARTE - Assessore	Sì
ESPEDITO Rag. LONGOBARDI - Assessore	Sì
FEDELE CAVA - Assessore	Sì
MAURIZIO Rag. NEGRONI - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 5
	Totale Assenti: 1

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARIO Dott. CONIO - **Sindaco** a norma di statuto *assume la presidenza e dichiara aperta la seduta* per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'utilizzo e le modalità di concessione dell'Anfiteatro del Castello e di Villa Curlo con i suoi giardini, in quanto immobili di proprietà comunale, saranno regolamentati, alla stregua degli altri immobili, da apposito regolamento comunale in fase di ultimazione per l'imminente approvazione in Consiglio Comunale;

PRESO ATTO tuttavia che i suddetti immobili essendo essenzialmente spazi all'aperto sono fruibili, per loro natura, essenzialmente nel periodo estivo;

RITENUTO che gli stessi possano essere quindi utilizzati per programmare eventi e manifestazioni che possano arricchire l'offerta degli eventi e far conoscere i suddetti siti anche ai turisti;

CONSIDERATO per quanto sopra di poter concedere i suddetti immobili anche ad organizzatori di eventi che propongono la realizzazione degli stessi con ingresso a pagamento;

ATTESO che le proposte di cui sopra devono essere finalizzate alla promozione culturale e turistica della città e prevedere un costo dell'ingresso contenuto in modo da favorire la fruizione dell'evento al maggior numero di potenziali fruitori;

RICHIAMATA la delibera C.C. n° 18 del 04/03/2011 che determina le tariffe per l'utilizzo degli immobili comunali;

VALUTATO quindi indispensabile determinare delle tariffe per l'utilizzo dell'Anfiteatro del Castello e di Villa Curlo con i suoi giardini, adeguando gli importi anche in considerazione del fatto che i suddetti locali e spazi comunali sono decentrati rispetto ad altri immobili comunali;

RITENUTO quindi di poter applicare in analogia e in via provvisoria le suddette tariffe, iva inclusa, per l'utilizzo di Villa Curlo (compreso i giardini) e dell'Anfiteatro del Castello come segue:

- affitto giornaliero: € 100,00
- deposito cauzionale: € 200,00 che verrà svincolato al termine del periodo concesso, a seguito sopralluogo dello stato dei luoghi;

gli importi dovranno essere versati in contanti all'ufficio economato;

VALUTATO, sempre in analogia al richiamato atto di Consiglio, di prevedere che tutte le iniziative (mostre, esposizioni, convegni, riunioni, ecc.) patrocinate dall'Amministrazione Comunale o organizzate da scuole e associazioni con sede nel Comune e/o facenti parte della consulta della cultura, senza scopo di lucro e per fini socialmente rilevanti, sono esentate dal pagamento del canone di affitto, senza esenzione per il deposito cauzionale;

RITENUTO altresì di determinare che nel caso di attività ancorché patrocinate dall'Amministrazione Comunale o organizzate da scuole e associazioni con sede nel Comune e/o facenti parte della consulta della cultura, senza scopo di lucro e per fini socialmente rilevanti, che vengano realizzate prevedendo un biglietto di ingresso concordato con l'Amministrazione, la tariffa giornaliera venga ridotta del 30%, senza esenzione per il deposito cauzionale;

CONSIDERATO inoltre opportuno autorizzare il Responsabile del Settore Patrimonio alla consegna delle chiavi degli immobili in argomento ai soggetti autorizzati i quali si assumeranno la piena responsabilità sul corretto utilizzo degli immobili;

VALUTATO opportuno, sino a nuove determinazioni in merito, che questa Amministrazione, considerate le particolarità strutturali degli immobili in argomento, autorizzi la concessione degli stessi con proprio atto;

RITENUTO opportuno altresì dare la precedenza allo svolgimento di iniziative organizzate direttamente dall'Amministrazione;

VISTO il Regolamento per l'utilizzo temporaneo di locali di proprietà comunale adottato con delibera CC n. 18 del 04/03/2011;

RICHIAMATO l'art. 17 del vigente Regolamento Uffici e Servizi che dispone la sottoscrizione di atti da parte del Segretario Comunale in caso di assenza del titolare di U.O. per periodi inferiori ai trenta giorni;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Turismo/Sport/Cultura/Attività Produttive in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

VISTO il parere favorevole del Capo Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni espresso dal Segretario Generale, Dr. Cantaro Carmelo, in forza dell'art. 17 del Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

VISTO il parere contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico/Finanziario - Servizio Ragioneria - in ordine alla regolarità contabile del presente atto, resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs.N.267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi a norma di legge,

D E L I B E R A

DI DETERMINARE, per i motivi di cui in premessa, in via provvisoria le tariffe, IVA inclusa, per l'utilizzo dell'Anfiteatro del Castello e di Villa Curlo, giardini compresi, come segue:

- affitto giornaliero: € 100,00
- deposito cauzionale: € 200,00 che verrà svincolato al termine del periodo concesso, a seguito sopralluogo dello stato dei luoghi;
- esonero del solo affitto giornaliero nel caso di iniziative (mostre, esposizioni, convegni, riunioni, ecc.) patrocinate dall'Amministrazione Comunale o organizzate da scuole e associazioni con sede nel Comune e/o facenti parte della consulta della cultura, senza scopo di lucro e per fini socialmente rilevanti;
- riduzione del 30% della tariffa giornaliera, senza esenzione per il deposito cauzionale, nel caso di attività che ancorché patrocinate dall'Amministrazione Comunale o organizzate da scuole e associazioni con sede nel Comune e/o facenti parte della consulta della cultura, senza scopo di lucro e per fini socialmente rilevanti, che vengano realizzate prevedendo un biglietto di ingresso;

gli importi dovranno essere versati in contanti all'ufficio economato;

DI CONCEDERE l'utilizzo dei suddetti immobili con proprio atto, dando la precedenza allo svolgimento di iniziative organizzate direttamente dall'Amministrazione;

DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore Patrimonio alla consegna delle chiavi degli immobili in argomento ai soggetti fruitori i quali si assumeranno la piena responsabilità sul corretto utilizzo degli immobili;

DI COMUNICARE l'adozione della presente ai Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

DI DICHIARARE, con separata, *unanime* votazione, l'immediata eseguibilità a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) stante l'imminenza della programmazione degli eventi nei siti in argomento.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MARIO Dott. CONIO

Il Segretario Generale
CANTARO Dr. CARMELO

firmato digitalmente



COMUNE di TAGGIA

Provincia di IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 274
del 06/09/2018

OGGETTO:

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - RICONOSCIMENTO TARIFFA AGEVOLATA PER AMMISSIONE MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - CASA DI ACCOGLIENZA "MIRACOLO DELLA VITA" DI TAGGIA

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di settembre nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocata dal Presidente per le ore 17:15, si è riunita la Giunta Comunale.

Alle ore 17:15 il Presidente apre i lavori e richiede al Dott. **CANTARO Dr. CARMELO-SEGRETARIO GENERALE**, intervenuto a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l'effettuazione dell'appello che dà le seguenti risultanze:

Cognome e Nome	Presente
MARIO Dott. CONIO - Sindaco	Sì
CHIARA Avv. CERRI - Vice Sindaco	No
BARBARA DUMARTE - Assessore	No
ESPEDITO Rag. LONGOBARDI - Assessore	Sì
FEDELE CAVA - Assessore	Sì
MAURIZIO Rag. NEGRONI - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 2

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARIO Dott. CONIO - **Sindaco** a norma di statuto *assume la presidenza e dichiara aperta la seduta* per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA E RICHIAMATA la precedente Deliberazione N. 347 del 31 Ottobre 2013 avente ad oggetto "Modifica del sistema di contribuzione delle famiglie al servizio di mensa scolastica. Determinazione fasce di reddito e tariffe per l'anno scolastico 2013/2014";

VISTA E RICHIAMATA la precedente Deliberazione N. 385 del 12 Dicembre 2013 avente ad oggetto "Modifica del sistema di contribuzione delle famiglie...integrazione Delibera Giunta comunale N. 347 del 31 Ottobre 2013";

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale n° 63 del 24/10/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento del servizio di mensa scolastica;

CONSIDERATO che con istanza del 24/08/2018, protocollo N. 20885 la Casa di accoglienza "Miracolo della Vita" – Via Cardinal Gastaldi N. 7 - Taggia – ha chiesto di poter fruire di una tariffa agevolata per i minori inseriti presso la Comunità stessa che utilizzeranno il servizio comunale di mensa scolastica e più precisamente di inserire gli utenti nella Fascia 3;

DATO ATTO che le deliberazioni di cui sopra non prevedono agevolazioni particolari per le Comunità educative, se non per interventi specifici per minori sottoposti a provvedimenti del Tribunale per i minorenni da adottarsi di concerto con l'Area Minori e Famiglie del Servizio Sociale Professionale;

ACCERTATO che i minori attualmente inseriti nella Casa d'Accoglienza "Miracolo della vita" risultano tutti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione porre in essere una politica di agevolazione tariffaria rivolta alle Comunità educative presenti sul territorio comunale il tutto in relazione alla missione e alla visione istituzionale delle stesse;

RITENUTO opportuno, alla luce delle valutazioni di cui sopra, procedere ad attuare un intervento specifico a favore dei minori inseriti nella Casa di accoglienza "Miracolo della Vita" prevedendo con decorrenza immediata un costo/pasto pari ad Euro 3,50 (anziché Euro 4,50);

DATO ATTO che l'agevolazione in questione avrà decorrenza a partire dal primo giorno utile oltre la data di adozione della presente fino al termine dell'anno scolastico 2018/2019;

OSSERVATO che nei decorsi anni scolastici la richiesta della suddetta Comunità è sempre stata accolta;

VALUTATO che trattandosi di n. 7 minori che usufruiscono di n. 7 pasti giornalieri per circa 160 giorni all'anno, il costo che questo Ente sosterebbe quale minore entrata a valere sul corrente bilancio preventivo 2018/2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/02/2018, sarebbe il seguente:

anno 2018 7 x 60 x 1€ = € 420,00
anno 2019 7 x 100 x 1€ = € 700,00

CONSIDERATO che le somme di che trattasi sono di modesta entità, facilmente assorbibili dall'andamento non sempre costante degli introiti del servizio di mensa scolastica, dipendente dal numero di buoni pasto acquistati dagli alunni nell'arco di tutto il periodo di apertura;

VALUTATO pertanto non necessario procedere ad aggiustamenti degli stanziamenti di bilancio proprio per la trascuratezza delle suddette somme in confronto col totale in previsione d'incasso dalla vendita dei buoni pasto (€ 374.000,00 introito approssimato ricavato nell'anno scolastico ultimo scorso);

VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del Settore Servizi Socio Educativi in ordine alla regolarità tecnica del presente atto e dal Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs.N.267/2000;

VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il T.U.E.L.;

con votazione unanime favorevole, resa a norma di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI ACCOGLIERE la richiesta presentata dalla Casa di accoglienza "Miracolo della Vita - via Cardinal Gastaldi, n° 7 – Taggia, in data 24 agosto 2018, protocollo n° 20885, e stabilire che i n. 7 minori inseriti nella stessa e sottoposti a provvedimenti del Tribunale per i minorenni di Genova e di Imperia per tutto l'a.s.2018/2019 corrispondano la tariffa-pasto di Euro 3,50;

DI PRECISARE che la presente disposizione segue la validità temporale della deliberazione della Giunta comunale N. 385/2013;

DI DARE ATTO che in sede di stesura del bilancio preventivo si è tenuto conto della presente agevolazione ai fini della previsione di entrata e che pertanto nessuna modifica o variazione sugli stanziamenti in entrata è richiesta a tutela degli equilibri di bilancio;

DI COMUNICARE l'adozione della presente ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) vista l'imminenza dell'inizio dell'anno scolastico 2018/2019.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MARIO Dott. CONIO

Il Segretario Generale
CANTARO Dr. CARMELO

firmato digitalmente



COMUNE di TAGGIA

Provincia di IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 315
del 18/10/2018

OGGETTO:

CIMITERO COMUNALE - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 188 LOCULI NUOVI, ISTITUZIONE NUOVE TARIFFE E INDIRIZZI ALL'UFFICIO PER EMISSIONE BANDO ASSEGNAZIONE

L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di ottobre nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocata dal Presidente per le ore 16:00, si è riunita la Giunta Comunale.

Alle ore 16:00 il Presidente apre i lavori e richiede al Dott. **ARVASI Dr. ALBERTO** - VICE-SEGRETARIO, intervenuto a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l'effettuazione dell'appello che dà le seguenti risultanze:

Cognome e Nome	Presente
MARIO Dott. CONIO - Sindaco	Sì
CHIARA Avv. CERRI - Vice Sindaco	Sì
BARBARA DUMARTE - Assessore	Sì
ESPEDITO Rag. LONGOBARDI - Assessore	Sì
FEDELE CAVA - Assessore	No
MAURIZIO Rag. NEGRONI - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 5
	Totale Assenti: 1

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARIO Dott. CONIO - **Sindaco** a norma di statuto *assume la presidenza e dichiara aperta la seduta* per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione del Presidente;

RICHIAMATO la delibera di C.C. n. 59 del 30 novembre 1993 di approvazione del nuovo regolamento di Polizia Mortuaria e successive modifiche;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 64 del 23 marzo 2004 di istituzione delle nuove tariffe per i servizi e concessioni cimiteriali;

PRESO ATTO che i loculi a disposizione del Comune sono in via di esaurimento e che, al fine di assicurare la tumulazione dei defunti, è necessario prevedere la realizzazione di nuovi blocchi di manufatti;

ACQUISITO il progetto di massima presentato dall'arch. Borro Andrea (già affidatario di incarico di valutazione e progettazione riguardante il cimitero comunale, come da determinazione n. 1376/279 del 7.10.2015) con cui si prevede la realizzazione di due blocchi di nuovi loculi disposti su 4 file, di cui il blocco A conta 108 loculi e il blocco B ne conta 80 (allegato A);

CONSIDERATO l'art. 48 del D.lgs. 267/2000 che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in materia di revisione delle tariffe;

VALUTATA l'opportunità di determinare delle nuove tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali;

RITENUTO altresì di stabilire per i loculi che saranno concessi a destinatari non residenti nel Comune di Taggia, un sovrapprezzo del 30% sulle nuove tariffe di concessione stabilite per i residenti;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Capo Servizi Demografici-cimiteriali;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Capo Servizi Lavori Pubblici per la parte relativa all'esecuzione del progetto;

VISTO il parere di regolarità contabile espressa dal Capo Settore Contabile;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime, resi a norma di legge

DELIBERA

- 1) di approvare in linea tecnica il progetto di massima presentato dall'arch. Borro Andrea (già affidatario di incarico di valutazione e progettazione riguardante il cimitero comunale, come da determinazione n. 1376/279 del 7.10.2015) e di cui all'allegato A, per la realizzazione di n.188 loculi nuovi;

- 2) di approvare nuove tariffe per le concessioni di loculi cimiteriali, stabilendo per i non residenti un sovrapprezzo sulla tariffa di concessione pari al 30% di quella riservata ai residenti, come dal prospetto "B" che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che la maggiore entrata derivante dall'applicazione delle tariffe affluirà nei previsti capitoli di entrata del bilancio comunale;
- 4) di dare mandato all'Ufficio Servizi Demografici per la predisposizione di un bando / manifestazione di interesse da pubblicare all'albo pretorio online, all'albo cimiteriale e da pubblicizzare a mezzo stampa e sui social network, con cui informare la popolazione della futura costruzione di nuovi loculi e invitarla a presentare una manifestazione di interesse all'Ufficio Polizia Mortuaria;
- 5) di comunicare l'adozione della presente ai Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MARIO Dott. CONIO

Il Vice Segretario
ARVASI Dr. ALBERTO

firmato digitalmente



COMUNE di TAGGIA

Provincia di IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 7
del 17/01/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019.

L'anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di gennaio nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocata dal Presidente per le ore 16:00, si è riunita la Giunta Comunale.

Alle ore 16:00 il Presidente apre i lavori e richiede al Dott. **Dr. Francesco CITINO ZUCCO**-SEGRETARIO, intervenuto a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l'effettuazione dell'appello che dà le seguenti risultanze:

Cognome e Nome	Presente
MARIO Dott. CONIO - Sindaco	Sì
CHIARA Avv. CERRI - Vice Sindaco	Sì
BARBARA DUMARTE - Assessore	Sì
ESPEDITO Rag. LONGOBARDI - Assessore	Sì
FEDELE CAVA - Assessore	Sì
MAURIZIO Rag. NEGRONI - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 6
	Totale Assenti: 0

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARIO Dott. CONIO - **Sindaco** a norma di statuto *assume la presidenza e dichiara aperta la seduta* per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questo Comune:

- non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 62 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, di eliminare l'imposta comunale sulla pubblicità, e di sostituirla con un canone patrimoniale;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n°68 del 21.12.1999, con decorrenza dal 01.01.2000, avvalendosi dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23.12.1999 ha provveduto all'aumento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del 20%;

PRESO ATTO che l'art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 prevedeva che *“Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*;

VERIFICATO che il sopra riportato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 è stato abrogato dall'[art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#);

VISTO l' [art. 1, comma 739, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) che ha interpretato il citato [art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012](#), nella parte in cui abroga il comma 10 dell'art. 11 della precitata Legge 449/1997, nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità prima della data di entrata in vigore del predetto [articolo 23, comma 7, D.L. n. 83/2012](#).

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

VISTO il sopra riportato art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 in forza del quale le tariffe approvate con la sopra citata deliberazione di Consiglio Comunale n°68 del 21.12.1999 si sono intese come prorogate di anno in anno;

VISTA la Sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018 che ha ritenuto non corretta l'interpretazione del più sopra riportato art. 1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso;

PRESO ATTO che secondo la Corte la disposizione, invece, si limiterebbe a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni;

RILEVATO che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 739 della Legge n. 208/2015 non consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018, come, invece, sembrava dall'interpretazione letterale della disposizione normativa e dalla generalizzata prassi amministrativa adottata dagli Enti comunali;

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, che conferma la non applicazione delle maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018;

RILEVATO che l'interpretazione offerta nella predetta sentenza n. 15 del 2018 non ha effetti vincolanti nei confronti della generalità dei Comuni per il semplice fatto che non si tratta di una sentenza di accoglimento della questione di legittimità costituzionale, bensì di una decisione

riconducibile alla categoria (di elaborazione dottrinale) delle c.d. sentenze interpretative di rigetto che appartenendo al più ampio *genus* delle sentenze di rigetto non hanno né effetti *erga omnes*, né effetti vincolanti nei confronti dei giudici ordinari;

VISTO l'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente recita:

"919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato."

DATO ATTO che in questo comune il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è attribuito in affidamento alla Società Abaco Spa di Padova, con sede in Via F.lli Cervi n.6;

CONSIDERATO, inoltre, quanto previsto dall'art. 1, comma 917 della Legge 30 dicembre 2018, n°145 *"In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva."*;

DATO ATTO che l'importo complessivo dei rimborsi potrebbe potenzialmente essere pari €29.000,00 annui, per gli anni dal 2013 al 2018, secondo le stime effettuate dall'affidatario ABACO S.p.A.;

VISTO il D.Lgs. 507/1993 ed in particolare l'art. 2 che dispone: *"1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:*

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;
Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;
Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;
Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;
Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.";

VERIFICATO che il Comune di TAGGIA al 31 dicembre 2017 aveva una popolazione pari a 14.003 abitanti e quindi rientra nella Classe IV al fine della determinazione della tariffa per le diverse fattispecie di pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita: *"In deroga all'[articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno."*;

VISTO il DPCM in data 16/02/2001 relativo alla rideterminazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/1993;

VISTO l'art. 17, comma 1 bis del D. Lgs. 507/1993 che testualmente recita: *"L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma."*;

CONSIDERATO che, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, si rende necessario disporre un aumento delle tariffe base dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

DATO ATTO che le tariffe, se maggiorate al 40,00%, consentirebbero un gettito stimato in €185.000,00, superiore di € 15.000,00 rispetto all'incasso previsto con le tariffe del 2018, pari a €170.000,00, comunque inferiore alle somme richiedibili dai contribuenti a titolo di rimborso;

RITENUTO di approvare la maggiorazione del 40,00% prevista dall'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n°145 per le superfici superiori al metro quadrato e di adottare, pertanto, le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni nella misura indicata nel prospetto ALLEGATO I che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al fine di garantire il gettito derivante dal tributo e dal diritto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per assicurare all'Ente le risorse economiche al fine del perseguimento dei propri fini pubblicistici non essendo previsto alcun contributo o trasferimento statale compensativo per far fronte alle eventuali istanze di rimborso da parte dei contribuenti;

DATO ATTO che l'aumento del 40% viene ritenuto quale aumento massimo sostenibile da parte della cittadinanza ancorché non pienamente sufficiente a coprire il costo massimo delle eventuali richieste di rimborso le quali sarebbero comunque assorbite da altre voci di bilancio trattandosi di un importo non eccessivo;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°59 del 15.10.1991 e sue s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 (G.U. Serie Generale n.292 del 17-12-2018) avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
- il capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507;

VISTO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto propedeutica all'applicazione delle nuove tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

DELIBERA

- 1) **DI DICHIARARE** le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI ADOTTARE**, per l'anno 2019, tenuto conto della situazione finanziaria del Comune di TAGGIA, relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, le tariffe previste dal D.Lgs. 507/1993 - rideterminate per la pubblicità ordinaria dal DCPM 16 febbraio 2001-, maggiorate del 40,00% (quarantapercento) come dettagliate nel prospetto ALLEGATO I che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) **DI DARE ATTO** che le nuove tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2019;
- 4) **DI TRASMETTERE** a mezzo pec copia del presente atto all'affidatario del relativo servizio;
- 5) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- 6) **DI INCARICARE** il Responsabile del Servizio Tributi di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

- 7) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto propedeutico all'applicazione delle nuove tariffe a decorre dal 1° gennaio 2019;
- 8) **DI COMUNICARE** l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione Albo, ai sensi dell'art. 125 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

MARIO Dott. CONIO

Il Segretario Generale

Dr. Francesco CITINO ZUCCO

firmato digitalmente